

Regolamento sugli accantonamenti e le riserve della CP Posta

valido dal 31 dicembre 2025

Indice

1.	Disposizioni generali	3
Art. 1	Terminologia e principi generali	3
Art. 2	Principi attuariali e tasso di interesse tecnico	3
2.	Capitali previdenziali	4
Art. 3	Capitale di previdenza delle persone assicurate attive	4
Art. 4	Capitale di previdenza delle persone che percepiscono una rendita	4
3.	Accantonamenti tecnici	5
Art. 5	Determinazione degli accantonamenti	5
Art. 6	Formazione e dissoluzione	5
Art. 7	Accantonamento per fluttuazioni nell'andamento dei rischi (decesso e invalidità)	5
Art. 8	Accantonamento per perdite da pensionamento	6
Art. 9	Accantonamento per il finanziamento delle compensazioni parziali e delle compensazioni supplementari legate all'età derivanti dal cambiamento di base 2018	7
4.	Riserve	7
Art. 10	Destinazione d'uso	7
5.	Disposizione finale	7
Art. 11	Acquisto delle riserve tecniche assicurative al momento dell'adesione	7
Art. 12	Modifica del regolamento sugli accantonamenti e sulle riserve	7
Art. 13	Entrata in vigore	7

1. Disposizioni generali

Art. 1 Terminologia e principi generali

1 In applicazione dell'art. 48e OPP 2 e tenendo conto dell'art. 65b LPP, il Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta (CP Posta) disciplina la costituzione delle riserve tecniche e delle riserve necessarie per garantire la sicurezza degli impegni nei confronti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite.

2 Ai sensi dell'art. 47 OPP 2, gli istituti di previdenza devono redigere e strutturare il conto annuale secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Il passivo riportato nel conto annuale della CP Posta è composto dalle seguenti voci, distinguendo tra gli accantonamenti necessari dal punto di vista attuariale (lett. da a. a c.) e le altre riserve necessarie per garantire gli impegni (lett. d.):

- a. Capitale di previdenza delle persone assicurate attive;
- b. Capitale di previdenza delle persone che percepiscono una rendita;
- c. Accantonamenti tecnici;
- d. Riserve (ad es. riserva di fluttuazione).

3 Il capitale di previdenza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite è costituito dagli importi determinati dall'esperto in materia di previdenza professionale al fine di salvaguardare i diritti acquisiti.

4 L'accantonamento tecnico è costituito dall'importo riservato per coprire un impegno già noto o prevedibile che incide negativamente sulla situazione finanziaria della CP Posta ai sensi dell'art. 44 OPP 2; tale accantonamento è considerato come un impegno nel calcolo del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2. Una riserva tecnica viene costituita indipendentemente dalla situazione finanziaria della CP Posta.

5 Al fine di rafforzare ulteriormente la situazione finanziaria della CP Posta, quest'ultima può costituire riserve supplementari oltre agli accantonamenti tecnici. In questo contesto, per riserve si intendono importi specificatamente indicati che servono a coprire eventuali impegni sorti dopo la data di chiusura del bilancio. Una riserva può essere costituita da una parte o dall'intero utile dell'esercizio chiuso. Queste riserve, come ad esempio la riserva di fluttuazione, non vengono considerate come un impegno nel calcolo del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2.

6 L'ammontare dei capitali di previdenza, delle riserve tecniche e delle riserve è determinato dall'esperto in materia di previdenza professionale in conformità con la legge e il regolamento, secondo principi riconosciuti, tenendo conto delle direttive della Camera svizzera degli esperti in casse pensioni e sulla base di principi attuariali generalmente accessibili. A tal fine occorre rispettare il principio di continuità.

Art. 2 Principi attuariali e tasso di interesse tecnico

1 I calcoli attuariali si basano sui principi attuariali vigenti e vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione su raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale. I principi applicati sono riportati nell'allegato al conto annuale. Per determinare il valore attuale delle prestazioni future viene utilizzato il metodo collettivo.

2 Il tasso d'interesse tecnico viene fissato dal Consiglio di fondazione su raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale. Il tasso d'interesse tecnico applicato è riportato nell'allegato al conto annuale.

2. Capitali previdenziali

Art. 3 Capitale di previdenza delle persone assicurate attive

1 Al fine di salvaguardare i diritti acquisiti delle persone assicurate attive alla data di riferimento del bilancio commerciale o tecnico-assicurativo, viene accantonata la somma delle prestazioni di uscita secondo il regolamento previdenziale e la legge sulla libero passaggio.

2 Nei piani di base vengono separati come capitale di previdenza delle persone assicurate attive il capitale di risparmio disponibile (prestazione di uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP) e i conti di risparmio complementari «Riscatto pensionamento anticipato» e «Riscatto rendita transitoria AVS». Se l'aveve di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP o l'importo minimo della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP superano il capitale di previdenza degli assicurati attivi, viene accantonato un supplemento corrispondente.

3 Nei piani complementari vengono separati come capitale di previdenza delle persone assicurate attive il capitale di risparmio disponibile (prestazione di uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP) e il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato». Se l'importo minimo della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP supera il capitale di previdenza delle persone assicurate attive, viene accantonato un supplemento corrispondente.

Art. 4 Capitale di previdenza delle persone che percepiscono una rendita

1 Al fine di garantire ai beneficiari delle rendite, alla data di riferimento del bilancio commerciale o attuariale, l'esistenza e l'importo delle rendite correnti, viene accantonato ogni anno come capitale di previdenza dei beneficiari delle rendite il valore attuale delle rendite correnti e future, calcolato applicando i principi attuariali di cui all'articolo 2.

2 Per i beneficiari di rendite d'invalidità temporanee, oltre al valore attuale delle rendite correnti e future, viene accantonato anche il valore attuale dei futuri contributi di risparmio del piano standard secondo il relativo piano previdenziale, nonché il capitale di risparmio disponibile alla data di chiusura del bilancio per le persone che percepiscono tali rendite (prestazione di uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP) e i conti di risparmio complementari «Riscatto di pensionamento anticipato» e «Riscatto di rendita transitoria AVS», più eventuali supplementi a copertura delle prestazioni minime legali ai sensi degli articoli 17 e 18 LFLP.

3. Accantonamenti tecnici

Art. 5 Determinazione degli accantonamenti

- 1 La CP Posta, d'intesa con l'esperto in materia di previdenza professionale e sulla base della sua perizia attuariale ai sensi dell'art. 52e LPP, stabilisce quali riserve tecniche devono essere costituite e il loro importo necessario.
- 2 Per le persone assicurate attive devono essere costituiti obbligatoriamente i seguenti accantonamenti tecnici:
 - a. fluttuazioni nell'andamento del rischio (decesso e invalidità);
 - b. accantonamento per perdite legate alle pensioni.
- 3 Per i beneficiari di rendite non sussiste alcun obbligo di costituire accantonamenti per l'aumento dell'aspettativa di vita.
- 4 Altre riserve tecniche possibili sono:
 - a. riserva per adeguamenti delle rendite / compensazione del rincaro;
 - b. riserva per liquidazione parziale;
 - c. riserva per il finanziamento di una riduzione del tasso d'interesse tecnico;
 - d. riserva per il finanziamento delle compensazioni parziali e supplementari derivanti dal cambiamento dei principi di base 2018.

Art. 6 Formazione e dissoluzione

- 1 La CP Posta costituisce innanzitutto le riserve tecniche necessarie dal punto di vista assicurativo. Una volta fatto ciò, il risultato annuale positivo (eccedenza di reddito prima della costituzione della riserva di fluttuazione) viene utilizzato per costituire la riserva di fluttuazione fino al valore teorico definito nel regolamento di investimento. Successivamente vengono costituiti fondi liberi.
- 2 Se dai contratti assicurativi stipulati dalla CP Posta con le compagnie assicurative derivano eccedenze, queste vengono utilizzate per dotare le accantonamenti tecniche e le riserve. Se in seguito si registra un'eccedenza di reddito, questa viene assegnata ai fondi liberi.
- 3 Se il risultato annuale è negativo (eccedenza di spese prima della riserva di fluttuazione), vengono prima ridotti i fondi liberi e poi la riserva di fluttuazione fino ad azzerarla. Se rimane un'eccedenza di spese, si crea o aumenta la copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2.
- 4 Su raccomandazione scritta e motivata dell'esperto in materia di previdenza professionale, la CP Posta può costituire ulteriori accantonamenti nel rispetto dei principi riconosciuti, sciogliere in tutto o in parte gli accantonamenti esistenti, dotarli al di sotto del loro valore teorico o costituirli gradualmente.

Art. 7 Accantonamento per fluttuazioni nell'andamento dei rischi (decesso e invalidità)

- 1 I rischi di decesso e invalidità sono soggetti a forti fluttuazioni. A breve termine, un aumento imprevedibile dei casi di decesso o invalidità può comportare oneri finanziari considerevoli per la CP Posta. I contributi di rischio regolamentari riscossi annualmente coprono a lungo termine i danni medi previsti, ma non riescono a compensare completamente le fluttuazioni a breve termine nell'andamento del rischio (prestazioni di invalidità e per i superstiti delle persone assicurate attive). L'accantonamento per le fluttuazioni nel corso del rischio (decesso e invalidità) serve a compensare le fluttuazioni dei casi di invalidità e decesso e a finanziare i casi di rischio delle persone assicurate attive riconducibili al passato, ma non ancora noti.

Analisi dei rischi

2 L'accantonamento per le fluttuazioni nell'andamento del rischio (decesso e invalidità) risulta fondamentalmente dalla distribuzione complessiva dei sinistri calcolata secondo la teoria del rischio di Panjer, basata sul portafoglio delle persone assicurate attive. Il suo importo è calcolato in modo tale che, insieme ai contributi di rischio previsti, con una probabilità del 99,9% non superi i sinistri dell'anno successivo.

3 La riserva per le fluttuazioni nel corso del rischio (decesso e invalidità) deve inoltre rientrare nel seguente intervallo:

- La **riserva minima** di rischio corrisponde al valore medio dei costi effettivi di rischio dei tre anni precedenti, ma almeno ai costi di rischio previsti secondo Panjer, al netto dei contributi di rischio previsti.
- **L'accantonamento massimo** per il rischio corrisponde ai costi di rischio previsti secondo il metodo Panjer, al netto dei contributi di rischio previsti e maggiorato del valore medio dei costi di rischio effettivi dei tre anni precedenti.

Formazione e dissoluzione

4 L'accantonamento per le fluttuazioni nel corso del rischio corrisponde a quello dell'anno precedente e viene ulteriormente alimentato dai contributi di rischio versati; i danni capitalizzati per decesso e invalidità dell'anno precedente vengono addebitati direttamente a questo accantonamento.

5 I contributi al fondo di garanzia sono finanziati tramite i contributi di rischio e addebitati annualmente alla riserva per le fluttuazioni nel corso del rischio.

6 Se l'accantonamento minimo per rischi risulta inferiore al valore effettivo in base all'andamento dei sinistri, alla data di chiusura del bilancio viene effettuato un corrispondente versamento nell'accantonamento per fluttuazioni nell'andamento dei rischi a carico del risultato operativo. Se l'accantonamento massimo per rischi viene superato, la parte eccedente viene accreditata al risultato operativo alla data di chiusura del bilancio.

7 Se il limite inferiore è stato sistematicamente superato per tre anni, i contributi di rischio devono essere aumentati. Se, al contrario, il limite superiore è stato sistematicamente superato per tre anni, i contributi di rischio possono essere ridotti.

Art. 8 Accantonamento per perdite da pensionamento

1 Viene costituito un accantonamento per perdite legate alle pensioni per perdite da pensionamento al fine di coprire le perdite future da pensionamento.

2 L'accantonamento viene calcolato per tutte le persone assicurate attive che alla data di chiusura del bilancio hanno compiuto il 57° anno di età, nonché per tutte le persone assicurate temporaneamente invalide.

3 Al 31.12.2025, l'accantonamento corrisponde al 2,00% dei capitali di risparmio e dei conti di risparmio supplementari delle persone di cui al capoverso 2. La percentuale viene aumentata ogni anno dell'1,00% e corrisponde al massimo al 75% della perdita teorica di rendita. La perdita teorica di rendita corrisponde al rapporto tra l'aliquota di conversione regolamentare all'età di 65 anni e l'aliquota di conversione all'età di 65 anni corretta dal punto di vista attuariale, meno il 100%.

4 L'accantonamento per perdite legate alle pensioni viene calcolato annualmente dall'esperto in materia di previdenza professionale e adeguato con effetto sul risultato al valore calcolato in base alla presente disposizione.

Art. 9 Accantonamento per il finanziamento delle compensazioni parziali e delle compensazioni supplementari legate all'età derivanti dal cambiamento di base 2018

Questo accantonamento finanzia le compensazioni parziali e le compensazioni supplementari legate all'età dovute a partire dal 2018 in seguito al cambiamento delle basi legali 2018 ai sensi dell'art. 100b segg. del regolamento previdenziale della CP Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018.

4. Riserve

Art. 10 Destinazione d'uso

1 Al fine di rafforzare la situazione finanziaria della CP Posta, possono essere costituite riserve per coprire gli impegni che sorgono dopo la data di chiusura del bilancio. Esse sono costituite da una parte o dall'intero utile dell'esercizio chiuso.

2 Nel calcolo del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, le riserve costituiscono una componente dei fondi liberi e non un obbligo.

5. Disposizione finale

Art. 11 Acquisto delle riserve tecniche assicurative al momento dell'adesione

Se un collettivo aderisce alla CP Posta, esso deve in linea di principio acquistare le riserve tecniche e le riserve conformemente al presente regolamento. La base per l'acquisto è costituita, in caso di adesioni nel corso dell'anno, dall'ultimo conto annuale e, in caso di adesioni al 1° gennaio, dal conto annuale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 12 Modifica del regolamento sugli accantonamenti e sulle riserve

Il regolamento sugli accantonamenti e sulle riserve viene verificato dall'esperto in materia di previdenza professionale in caso di modifiche della struttura del patrimonio o degli impegni, ma almeno ogni tre anni, e, se necessario, adeguato dal Consiglio di fondazione. Ogni modifica del regolamento sugli accantonamenti e sulle riserve viene comunicata all'autorità di vigilanza.

Art. 13 Entrata in vigore

Il regolamento sugli accantonamenti e le riserve è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 25 novembre 2025 ed entrerà in vigore il 31 dicembre 2025.